



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



*Città Patrimonio dell' Umanità
World Heritage List Unesco*



Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29-02-2024

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto	Pag. 2
Articolo 2	Finalità	Pag. 2
Articolo 3	Natura dei contributi e degli interventi	Pag. 2
Articolo 4	Limiti oggettivi del Regolamento	Pag. 4
Articolo 5	Soggetti beneficiari	Pag. 5
Articolo 6	Settori di Intervento	Pag. 6
Articolo 7	Criteri Generali per la concessione di contributi e agevolazioni economiche	Pag. 8

CAPO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Articolo 8	Procedimento di concessione dei contributi e delle agevolazioni economiche	Pag. 10
Articolo 9	Concessione di contributi eccezionali	Pag. 12
Articolo 10	Concessione di altri benefici economici	Pag. 13
Articolo 11	Obblighi dei beneficiari del contributo e Pubblicità	Pag. 14
Articolo 12	Erogazione dei contributi	Pag. 15

CAPO III – PATROCINI

Articolo 13	Definizione di patrocinio	Pag. 16
Articolo 14	Soggetti beneficiari del patrocinio	Pag. 18
Articolo 15	Concessione del Patrocinio	Pag. 18
Articolo 16	Utilizzo dello stemma comunale	Pag. 20
Articolo 17	Modalità di presentazione delle domande di Patrocinio e relativa istruttoria	Pag. 20
Articolo 18	Competenza	Pag. 21
Articolo 19	Concessione/diniego del Patrocinio	Pag. 21

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20	Decadenza	Pag. 21
Articolo 21	Sanzioni	Pag. 22
Articolo 22	Trasparenza	Pag. 22
Articolo 23	Entrata in vigore e disposizioni finali	Pag. 23

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, reso in attuazione del combinato disposto di cui all'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, disciplina i criteri e le modalità necessarie alla concessione da parte del Comune di contributi, patrocini e benefici economici.

Articolo 2 – Finalità

1. In ossequio ai principi indicati nello Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dall'articolo 118 della Costituzione, il Comune di Palazzolo Acreide favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, sia in forma singola che associata, volta allo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 267/2000.

2. Il presente Regolamento è finalizzato a individuare una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e patrocini; a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione così come disciplinati dall'articolo 1 della legge 241/1990.

3. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate in ossequio alla normativa comunitaria, statale, regionale oltre alle previsioni dello Statuto del Comune di Palazzolo Acreide che devono considerarsi automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme di rango superiore in contrasto con esse.

Articolo 3 - Natura dei contributi e degli interventi

1. Il presente Regolamento contiene i criteri e le modalità da seguire per ottenere dal Comune la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, da intendersi anche quale concessione di beni mobili (attrezzature, macchinari, ecc.) o immobili (locali, sale, ecc.) da utilizzare per sedi o per attività temporanee a condizioni agevolate, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e in ogni caso senza fini di lucro.

2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei richiedenti (singoli o in forma associata) e dai programmi dell'amministrazione e/o per singole iniziative occasionali o aventi carattere straordinario da svolgere sul territorio comunale, per le quali ne sia stata valutata la rilevanza sociale, culturale, sportiva oltre al reale significato e riscontro dell'evento stesso.

3. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte anche con soggetti terzi.

4. L'intervento dell'Ente a vantaggio unilaterale delle richiedenti può distinguersi in:

a) Patrocinio: adesione simbolica del Comune di Palazzolo Acreide ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune stesso;

b) Contributo: concessione di somme di denaro predeterminate, aventi carattere occasionale o continuativo, dirette a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo preventivato per la realizzazione delle iniziative ritenute apprezzabili sotto il profilo dell'interesse pubblico.

A loro volta i contributi si distinguono in:

I. ordinari: somme a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'Articolo 118 della Costituzione;

II. straordinari: somme a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione;

III. eccezionali: somme a sostegno di eventi di carattere urgente ed eccezionale;

c) benefici / vantaggi economici (ovvero contributi indiretti): agevolazioni, diverse dalla erogazione di denaro, e comprensive di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta. I benefici / vantaggi economici di cui alla presente lettera possono anche consistere nell'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia.

Articolo 4 – Limiti oggettivi del Regolamento

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai servizi e agli interventi comunali affidati a terzi per i quali esiste apposita disciplina e specifica convenzione, quali: gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, gestione servizi sociali e altri;
- b) ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
- c) alle quote associative ad enti cui il Comune partecipa, erogate in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
- d) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- e) ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
- f) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- g) ai contributi e vantaggi economici comunque denominati, relativi a materie in ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
- h) ai contributi e ai vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
- i) ai contributi e vantaggi economici erogati alle scuole per funzioni istituzionali;
- j) ai contributi alle scuole riconducibili al POF (Piano dell'Offerta Formativa);
- k) ai contributi legati a rapporti convenzionali o concessori;
- l) alle sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro;
- m) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Palazzolo Acreide a titolo di corrispettivo, di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere e organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi, spazi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore o in altri specifici provvedimenti.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio di cui al presente Regolamento:

a) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;

b) gli Enti del Terzo Settore, quali Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato come normativamente definiti, iscritti ai registri previsti dalla legislazione nazionale o regionale, con sede legale o sede operativa nel territorio comunale o che promuovono attività a beneficio della comunità locale;

c) Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, regionali e locali, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri normativamente previsti, aventi sede sul territorio comunale o che promuovano attività a beneficio della comunità locale;

d) altri enti di diritto privato, organizzazioni, comitati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, operanti nei settori di cui al successivo art.6 (Settori di Intervento), purché sia statutariamente sancita l'assenza di finalità di lucro, aventi sede sul territorio o che promuovano attività con ricaduta locale;

2. Possono beneficiare del patrocinio non oneroso e della concessione di vantaggi economici, oltre ai soggetti sopra indicati, anche soggetti di diritto privato con finalità lucrative o commerciali, qualora promuovano iniziative ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o finalizzate a dare positivo risalto all'immagine del Comune. In tali casi il provvedimento di concessione dovrà motivatamente evidenziare i vantaggi derivanti alla comunità locale e l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge cariche elettive, funzioni di Responsabile di Settore (incaricato di Elevata Qualificazione, ex Posizione Organizzativa) o le ha svolte negli ultimi due anni nell'Ente.

4. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di associazioni di categorie economiche a favore dell'attività oggetto delle categorie medesime.

5. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta, risultano dipendenti dell'Ente.

Articolo 6 – Settori di Intervento

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

1. Settore Culturale e Turistico

1.1 L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, enogastronomiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante (purché non rientranti nel POF);
- c) iniziative volte al recupero, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico, archeologico e dei vari siti Unesco dichiarati nell'ambito del territorio comunale;
- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative enogastronomiche (in considerazione del fatto che oramai il turismo enogastronomico rappresenta a tutti gli effetti una forma di turismo culturale);
- g) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- h) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche del nostro territorio;

- i) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente e che possano promuovere la coscienza ambientale e/o civica;
- j) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- l) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale e turistico e che comunque possano promuovere lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità;

2. Settore Sportivo

2.1 L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- a) iniziative e manifestazioni finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- b) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

3. Settore della Promozione e Protezione Sociale

3.1 L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- a) tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- b) assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- c) prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- d) tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- e) iniziative volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- f) iniziative volte a promuovere la formazione e l'informazione;
- g) altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale;

4. Ogni Altro Settore di Attività ritenuto di Pubblico Interesse.

5. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- a) non siano di interesse collettivo;
- b) siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 – Criteri Generali per la concessione di contributi e agevolazioni economiche

1. La concessione dei contributi e dei benefici/agevolazioni economiche (nel rispetto del procedimento di concessione dettagliato nei successivi articoli) è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) perseguimento d'interessi di carattere generale, con riferimento ai settori di intervento indicati al precedente articolo 6;
- b) natura del servizio o dell'attività prestata, con priorità per quelle rese gratuitamente al pubblico;
- c) tipo di organizzazione delle iniziative, con preminente favore di iniziative di promozione del territorio, di volontariato a sostegno di persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori;
- d) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
- e) numero dei soggetti, in particolare giovani, direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
- f) rilevanza territoriale dell'attività;
- g) rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- h) conformità dell'attività o della iniziativa proposta con la politica ambientale;
- i) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta.

2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

- presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- capacità dei soggetti interessanti di procurarsi entrate proprie con l'attività svolte;
- situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento;
- capacità di autofinanziamento.

3. È comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione.

4. L'erogazione del contributo viene concesso e definito discrezionalmente dall'amministrazione nel suo ammontare e non costituisce titolo per analoghe contribuzioni negli anni successivi.

5. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione del Comune.

6. Nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto forme di sostegno da altri enti pubblici o privati, il valore del contributo richiesto dovrà essere inferiore alla differenza tra il costo dell'iniziativa e i contributi ricevuti dai predetti altri enti.

7. Entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali. I progetti possono essere presentati anche da più enti o associazioni.

8. Possono essere concessi anche:

- contributi straordinari a favore di associazioni che non hanno la sede in Palazzolo Acreide purché giuridicamente riconosciute o presenti negli albi del terzo settore o analoghi registri con valenza pubblica, al fine di favorire iniziative di solidarietà con specifica valenza territoriale anche esterna al territorio del Comune di Palazzolo Acreide;
- contributi in c/capitale per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, sono messi a disposizione della collettività locale senza fine di lucro e previa stipula di apposita convenzione.

9. In casi particolari l'amministrazione ha la facoltà di concedere finanziamenti per spese già effettuate sulla base di motivate, valide e documentate giustificazioni presentate dal richiedente.

CAPO II – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Articolo 8 – Procedimento di concessione dei contributi e delle agevolazioni economiche

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio e le sue, eventuali, successive modifiche stabilisce, in coerenza con la programmazione comunale e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio come approvati dal Consiglio Comunale per i vari programmi di spesa, la somma (come prevista nei pertinenti capitoli di bilancio) da destinare

alla concessione di contributi nel rispetto dei settori di intervento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. I contributi e i benefici e le agevolazioni economiche di cui al presente Regolamento sono concessi dalla Giunta Comunale, in osservanza dei criteri di trasparenza e parità di accesso dei richiedenti, che vi provvede con specifica Deliberazione, proposta del Responsabile del settore competente e previa acquisizione, sulla stessa, dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsto dall'art. 49 del Tuel).

3. A questo scopo, per tutte quelle attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività, così come per particolari eventi, progetti e iniziative organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione, le associazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento possono presentare alla struttura comunale competente per il settore di intervento la richiesta di concessione di contributi.

4. I soggetti di cui al superiore comma 3, interessati quindi alla richiesta di concessione di contributi, devono presentare una domanda al servizio competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo **almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento / inizio attività per cui si richiede il beneficio economico.**

5. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una relazione illustrativa dell'iniziativa/attività oggetto della domanda, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune;

c) autodichiarazione attestante il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc.) a copertura degli stessi;

d) autodichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività, con l'importo concesso ove ricorra;

- e) l'ammontare del contributo richiesto (*che non potrà eccedere l'80 % della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non superiore alla differenza risultante tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo*);
- f) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
- g) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;
6. La struttura competente procede all'istruttoria della domanda, verificando la regolarità della stessa e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
7. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata entro il termine indicato, la richiesta di contributo verrà archiviata senza nessuna ulteriore comunicazione.
8. Il Responsabile del settore competente, se ultimata con esito positivo l'istruttoria della domanda, trasmette copia della stessa al Sindaco e all'Assessore competente il quale predisporrà per la Giunta Comunale specifica proposta di deliberazione per la concessione del contributo richiesto, sulla quale va apposto sia il parere tecnico da parte del responsabile competente che il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
9. La Giunta può anche decidere di assegnare un contributo di importo inferiore rispetto alla domanda presentata, tenuto conto della programmazione delle attività e in relazione alle risorse disponibili.
10. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo ad ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
11. La Giunta Comunale, ricevuta la proposta di deliberazione, già munita del parere tecnico e contabile, decide in ordine alla concessione del contributo procedendo alla valutazione delle attività / eventi / manifestazioni / progetti presentati previa verifica della sussistenza dei criteri individuati all'articolo 7 del presente Regolamento, o anche di parte di essi.
12. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

13. Il contributo è concesso dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ove stabilisce un ammontare non superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo (non superiore quindi all'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta) e, comunque, non superiore alla differenza risultante tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo, giusta lettera e) dell'articolo 8 comma 5 del presente Regolamento.

14. Salvo casi particolari approvati dalla Giunta stessa all'atto della concessione del contributo (in denaro), questi può erogato in toto solo dopo la presentazione del consuntivo dell'attività, pertanto quest'ultimo potrà essere riproporzionato rispetto a quanto in precedenza concesso tenuto conto dell'effettiva attività svolta e delle spese sostenute.

Articolo 9 – Concessione di contributi eccezionali

1. Eccezionalmente, con adeguati motivi e documentazione, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

Articolo 10 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i benefici economici di cui all'Articolo 3 comma 4 lett. c) dello stesso ovvero i cosiddetti contributi indiretti, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.

2. Sarà adottata un'apposita deliberazione della Giunta Comunale per la ricognizione delle attrezzature comunali utilizzate per l'organizzazione delle manifestazioni (palchi, sedie, impiantistica, ecc.) e per definire appositi criteri e modalità di concessione gratuita delle stesse.

3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste e a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto.

4. Nel caso di concessione temporanea di beni mobili quali, a titolo non esaustivo di esempio, sedie, palchi, attrezzatura per manifestazioni, se il Comune provvederà alle attività di consegna,

montaggio, smontaggio e ritiro del bene, tali attività saranno equiparate a benefici verso l'ente richiedente.

5. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, qualora l'uso sia destinato a:

- a) attività gratuite proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico, di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- b) attività con altri enti pubblici disciplinate da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta;
- c) riunioni tra soci di associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato;
- d) scuole pubbliche e private convenzionate con l'ente.

La concessione a titolo gratuito non può comunque avvenire per più di 5 volte nello stesso mese e più di 50 volte nello stesso anno solare, fatte salve le iniziative singole che prevedono un'articolazione su più giornate.

6. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita dall'Amministrazione Comunale, dalle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione di Sicurezza per i locali di Pubblico Spettacolo ove regolarmente costituita.

7. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

8. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari del contributo e Pubblicità

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, salvo che il Comune non abbia manifestato esplicita volontà di non comparire, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Palazzolo Acreide. Nei manifesti e su tutto il materiale pubblicitario dovrà comparire la dicitura "realizzato con il concorso del Comune di Palazzolo Acreide". Alla concessione del contributo corrisponde, di regola, anche la concessione del patrocinio comunale.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

4. Qualora il contributo sia richiesto per la manutenzione o migliorie da apportare a impianti e/o strutture o acquisto di attrezzature, il beneficiario dovrà obbligarsi formalmente a mettere a disposizione della cittadinanza il bene destinatario del contributo per la sua vita utile. Il beneficiario dovrà altresì impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari che dovessero coinvolgere il bene, richiedendo e rispettando tutte le autorizzazioni previste. Attraverso specifico atto convenzionale il Comune potrà disciplinare l'attuazione dei contenuti del presente comma declinandone nel dettaglio gli estremi.

Articolo 12 – Erogazione dei contributi

1. I contributi in denaro sono liquidati con provvedimento del Responsabile del settore competente per materia entro massimo 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dal presente Regolamento.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

a) relazione illustrativa sullo svolgimento dell'iniziativa o delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) un bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, con l'indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata (biglietti, sponsor, ecc.) e dell'eventuale disavanzo e da cui risulti la specifica destinazione del contributo;

c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;

d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);

3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono quindi presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

5. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile di Settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

6. Al contributo si applica la ritenuta di legge nei casi previsti dalla normativa vigente.

7. È ammessa la richiesta e concessione di anticipazione, fino al 50% del contributo, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota verrà versata al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione di cui al co. 2 del presente articolo, restando fermo quanto disposto altresì dai successivi commi del presente articolo e facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

8. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

9. L'Ente, infine, al momento della liquidazione del contributo in denaro accerta la situazione debitoria dell'associazione / del soggetto beneficiario del contributo nei confronti del Comune per tributi, canoni (es. consumo idrico) o altre "entrate extratributarie" eventualmente insoluti. Se, dal suddetto controllo eseguito dagli uffici preposti, dovesse risultare un debito esigibile nei confronti dell'Ente per le tipologie specificate sopra, si procederà d'ufficio a compensare tale debito (in tutto o in parte a seconda dell'ammontare del credito vantato dall'Ente) con la somma di cui al contributo da erogare.

CAPO III – PATROCINI

Articolo 13 – Definizione di patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative gratuite o senza fine di lucro valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo,

ambientale, scientifico ed umanitario, di un'iniziativa che si svolge sul territorio, per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa, non assumendo alcuna responsabilità sull'iniziativa stessa, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive; sono esclusi gli eventi organizzati a mero scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici o di particolare valore culturale;

c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita o quelli di particolare valore culturale;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali o scientifiche. Nel caso in cui ai partecipanti a queste iniziative sia richiesto un contributo per la partecipazione, dovrà essere specificato il relativo importo.

3. Nel caso di iniziative che, a vario titolo, prevedano una raccolta fondi o pubblicitaria sul territorio, all'Amministrazione devono essere fornite tutte le informazioni necessarie a svolgere gli opportuni controlli ed un bilancio preventivo sommario e consuntivo dell'iniziativa, ove si evidenzino pubblicamente le somme raccolte e la loro destinazione.

4. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per attività che si svolgono al di fuori del territorio, purché siano ritenute di particolare rilievo.

5. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa o alla durata dell'opera.

6. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative quali per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi.

7. Il patrocinio viene di norma concesso senza oneri per l'ente (patrocinio gratuito). Nel caso in cui vengano richiesti anche dei benefici economici diretti (somme di denaro o forniture di beni e servizi)

o indiretti (utilizzo gratuito di beni comunali, esenzione dal pagamento di canoni e tariffe) il patrocinio è oneroso.

Articolo 14 – Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Possono essere beneficiari del patrocinio i soggetti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo comunale.
3. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Articolo 15 – Concessione del Patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi che abbiano un valore pubblico senza discriminazione culturale, religiosa, etica e di genere.
2. Il Sindaco, sentito il parere dell'assessore competente concede con propria nota il patrocinio.
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali).
6. la concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri per presente articolo, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
9. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano pregiudicare in modo negativo l'immagine dell'Amministrazione.
10. Nel caso di richiesta di patrocinio oneroso, il Comune può limitarsi alla concessione del patrocinio gratuito, indicando nell'atto le motivazioni.
11. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione;
12. Il patrocinio non viene concesso per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune come specificate nello Statuto.
13. Anche in presenza di tutte le condizioni previste dal Regolamento, il Comune può rifiutare il patrocinio per ragioni di convenienza ed opportunità.
14. Per iniziative e /o progetti beneficiari di contributi nell'accezione di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) punto I. del presente Regolamento, il patrocinio si intende automaticamente rilasciato.
15. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Palazzolo Acreide venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 16 – Utilizzo dello stemma comunale

1. Lo stemma e la scritta Comune di Palazzolo Acreide sono il logotipo del Comune di Palazzolo Acreide, non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti. L'uso dello stemma viene concesso dal Sindaco insieme al patrocinio.

2. Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune di Palazzolo Acreide negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

3. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

4. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

5. È vietata la riproduzione e l'uso del logo comunale per fini commerciali e politici. L'utilizzo del logo comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Articolo 17 – Modalità di presentazione delle domande di Patrocinio e relativa istruttoria

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

2. Può essere richiesto il patrocinio in via del tutto eccezionale anche a ridosso dell'evento se si riscontra l'evidenza dell'impossibilità di richiederlo nei tempi definiti da questo articolo, ma non oltre la data dell'evento stesso.

3. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Palazzolo Acreide.

4. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

6. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Articolo 18 – Competenza

1. I patrocini gratuiti sono concessi o rifiutati dal Sindaco con lettera indirizzata al richiedente.

2. Il Sindaco comunica i patrocini gratuiti rilasciati alla Giunta Comunale nella prima seduta utile.

3. I patrocini onerosi sono concessi o rifiutati dalla Giunta Comunale e l'esito del procedimento è comunicato al richiedente dall'ufficio o servizio competente per materia.

Articolo 19 - Concessione/diniego del Patrocinio

1. La nota di concessione o diniego del patrocinio verrà comunicata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 – Decadenza

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:
 - a) non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
 - b) modifichino il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile di Settore, ovvero del Sindaco, nel caso di concessione del patrocinio;
 - c) non presentino la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall'Articolo 12 comma 2.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.
3. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, si può prevedere una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
4. Nei casi in cui sia stato concesso il patrocinio e si verifichi la condizione prevista al comma 1 lettera a) e b), il Sindaco, su proposta del Responsabile del settore competente per materia, revoca il patrocinio.
5. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, l'Amministrazione Comunale dà luogo alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e - nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso - revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione del soggetto da eventuali concessioni future. La stessa disposizione si applica nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.

6. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

Articolo 21 – Sanzioni

1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Palazzolo Acreide venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento.
2. Ogni caso di uso improprio del logo verrà sanzionato da parte del Responsabile di settore competente con l'emanazione di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00.

Articolo 22 – Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 17
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente. L'inosservanza dell'onere pubblicitario in questione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute all'amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste.

Articolo 23 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le eventuali procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.